



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

Edizione nr: 01

Revisione nr: 00



Data emissione: 04/01/2018

Pagina: 1 / 12

INDICE DELLE REVISIONI

N°	DATA	DESCRIZIONE	Paragrafi variati
00	04/01/2018	Prima emissione	-

RESPONSABILITA'

FUNZIONE	EMISSIONE E DISTRIBUZIONE	VERIFICA E APPROVAZIONE
	Resp. Gestione Qualità	Direzione
NOME	Stefania MAUGERI	Angelo CAMPANA
FIRMA		



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

1. CONDIZIONI GENERALI

Le presenti "Condizioni generali di fornitura per sicurezza e ambiente" costituiscono parte integrante dell'ordine di lavoro con cui l'azienda appaltatrice eseguirà le specifiche attività richieste.

1. L'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi degli artt. 26, 36 e 37 del D. Lgs. 81-08.

2. L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge per la prevenzione infortuni e per l'igiene del lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.

3. L'azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

I lavori, le opere e gli impianti oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad es. decreto 22 gennaio 2008 n. 37 per gli impianti).

4. L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda che eventualmente per lavori svolti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria, ed allo smaltimento dei rifiuti urbani speciali, tossici e nocivi, secondo le vigenti normative.

5. L'azienda appaltatrice si assume l'obbligo della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo.

6. L'azienda appaltatrice si assume il rischio dell'esecuzione dell'opera dietro un adeguato compenso che riconosce equo al momento dell'accettazione dell'appalto e si impegna a non chiedere revisione dei prezzi.

7. L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori con mezzi propri: capitali, macchine ed attrezzature, materiali di consumo, strumenti e manodopera.

8. L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali, prima dell'inizio dei lavori stessi, sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

9. L'azienda appaltatrice si impegna a corrispondere ai lavoratori da essa dipendenti un trattamento retributivo minimo inderogabile e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dell'impresa committente.

10. L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali; quale documentazione avente carattere probatorio, l'azienda appaltatrice si impegna a presentare, prima dell'inizio dei lavori e successivamente con periodicità concordata, copia fotostatica delle denunce mensili delle retribuzioni e della denuncia all'INAIL ed esibire le ricevute di pagamento dei contributi nonché fornire copia del certificato di iscrizione alla CCIAA.

L'azienda appaltatrice si impegna altresì all'osservanza di tutte le norme dettate dalla Legge n.1369 del 23/10/1960, nonché della Legge n.977 del 17/10/1967 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), esonerando il committente da ogni responsabilità .

11. L'inosservanza anche di una sola fra le condizioni sopra esposte darà luogo alla risoluzione "ipso iure" del contratto di appalto, senza penalità alcuna da parte del committente, e salvo il diritto di quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni all'azienda appaltatrice.

12. Per tutto quanto precede, l'azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile), quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti alla ditta committente o a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice.

13. L'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

14. Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione e all'esecuzione del contratto di appalto, la competenza è del Foro di Torino.

2. NORME DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO DA RISPETTARE DURANTE L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI PRESSO I NOSTRI LOCALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INTERFERENZE (ART. 26 - D.LGS 81-08)

2.1 Selezione ed istruzione del personale

Per l'esecuzione dei lavori deve essere scelto personale idoneo al lavoro affidato ed adeguatamente addestrato ed istruito all'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti.

Il personale deve inoltre essere informato sulle norme di sicurezza e di igiene generali specifiche per l'esecuzione dei lavori affidati.



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

2.2 Comportamento del personale e dell'assuntore

Nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un contegno corretto; deve astenersi in modo assoluto da qualsiasi comportamento od atto che possa arrecare danno ad altri lavoratori od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari settori operativi.

I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai propri responsabili, senza un giustificato motivo.

E' vietato assumere bevande alcoliche; è tuttavia consentita la consumazione di modiche quantità di vino e di birra durante la refezione che deve svolgersi esclusivamente nei locali appositamente predisposti.

2.3 Aree concesse in uso all'assuntore

Nelle aree concesse in uso all'assuntore per l'esecuzione o predisposizione di lavori, il deposito di materiali o altre esigenze, questi ne assume la piena ed esclusiva responsabilità sotto ogni profilo. In particolare, l'assuntore è responsabile di ogni attività ivi svolta e della idoneità dei mezzi impiegati.

L'assuntore è inoltre responsabile degli adempimenti di legge (denunce, verifiche, ecc...) relative ai propri mezzi, strutture ed installazioni.

Nel caso in cui il committente metta a disposizione eventuali allacciamenti energetici (elettricità, gas, acqua, ecc...) l'assuntore ne è responsabile a partire dal punto di consegna.

Egli è pertanto tenuto a richiedere al committente i parametri caratteristici della derivazione di energia (ad esempio per gli impianti elettrici: tipo di impianto, tensione, numero di fasi, limiti di corrente, ecc...; per gli impianti a gas: tipo di gas, pressione, portata, ecc...) realizzando in coerenza gli impianti a valle.

Gli allacciamenti degli impianti tecnici sopracitati devono essere eseguiti a regola d'arte.

Le attività svolte, gli impianti installati ed i materiali introdotti dall'assuntore devono essere compatibili con strutture, impianti e situazioni preesistenti.

2.4 Macchine, mezzi ed attrezzature

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'assuntore devono essere provvisti di targhetta indicante il nome del proprietario.

Le suddette macchine, mezzi e attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro ed ecologia, e trovarsi nelle necessarie condizioni di conservazione ed efficienza.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppati e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc...) dovranno risultare in regola con gli adempimenti previsti.

L'assuntore non deve operare con macchine e mezzi di lavoro di proprietà del committente senza preventiva autorizzazione scritta.

2.5 Impianti ed apparecchi elettrici

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali diretti od indiretti con gli elementi in tensione e di rischi di incendio o di scoppio.

Sono proibiti gli allacciamenti provvisori, se non eseguiti a regola d'arte, di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione. Qualora vi siano difficoltà di allacciamento, occorrerà



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

segnalarlo al committente affinché provveda in merito, fatta eccezione per le imprese di impianti elettrici che siano state preventivamente autorizzate a tale tipo di intervento.

Particolare cura dovrà essere posta affinché i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di macchine o apparecchi mobili, portatili o trasportabili non intralcino i passaggi e non siano soggetti a danneggiamento.

Nel caso in cui non sia stato possibile evitare tali condizioni, occorrerà proteggere idoneamente tratti di cavo interessati.

2.6 Lavori sopra o in prossimità di impianti elettrici

Qualsiasi intervento sulle linee e impianti elettrici deve essere regolarmente autorizzato di volta in volta dal committente.

Gli interventi sugli impianti elettrici in tensione (nei soli casi consentiti) o disattivati, a qualunque tensione, devono essere eseguiti rispettando le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e di buona tecnica, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza.

Ogni esclusione di tensione da una linea od il suo reinserimento, devono avvenire seguendo le procedure stabilite al riguardo dal committente.

Quando la messa fuori servizio di una linea o di un impianto è a cura del committente, l'assuntore, prima di iniziare i lavori, deve chiedere e ricevere conferma dell'avvenuta manovra. L'assuntore deve tenere presente che tutte le linee e le apparecchiature elettriche devono comunque considerarsi sotto tensione sino a che non venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo.

Sugli interruttori e/o dispositivi di sezionamento che sono stati aperti, per consentire l'effettuazione di interventi sugli impianti, deve essere apposto avviso con l'indicazione "Lavori in corso – non effettuare manovre"; inoltre nel caso che il dispositivo di sezionamento sia predisposto per l'inserimento di lucchetti o sistemi analoghi, gli stessi devono essere utilizzati, e la chiave o gli altri dispositivi asportabili, custoditi da un responsabile dei lavori.

La rimessa in tensione dei tratti sezionati per l'esecuzione dei lavori, è subordinata all'effettuazione delle necessarie verifiche da parte di un responsabile dell'assuntore.

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo, su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'Esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

2.7 Impiego dei veicoli e delle macchine operatrici

L'impiego di qualsiasi veicolo o macchina operatrice di proprietà dell'assuntore presso il committente dovrà essere preventivamente autorizzato dallo stesso.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra dei veicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di patente e di grado adeguato.

Nelle strade dello Stabilmobiliare ed all'interno dei locali, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica. La velocità dovrà essere comunque moderata, procedendo con la massima prudenza. In ogni caso i mezzi impiegati non devono arrecare pregiudizio alle condizioni di sicurezza igienico-ambientale dei luoghi in cui sono destinati ad operare.



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

E' vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida, sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori ed a piattaforma, trattori, ecc...), salvo per i casi in cui tali mezzi siano stati appositamente attrezzati allo scopo.

2.8 Sollevamento e trasporto dei carichi

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed appositamente autorizzato.

E' vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi; per tali manovre dovranno essere adottati mezzi specificatamente progettati e destinati allo scopo.

E' necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso od il suo spostamento dalla primitiva posizione di amarraggio.

Nelle manovre di carico, scarico con gru, argani, paranchi e simili, devono essere adottate cautele per impedire la permanenza e/o il transito sotto i carichi, nonché adeguate misure contro la caduta di persone dall'alto.

Durante il carico e lo scarico degli autoveicoli, il conducente deve assistere alle operazioni relative, tenendosi fuori dal campo di azione del carico o del mezzo utilizzato nell'operazione. Se detti interventi vengono effettuati dal committente con mezzi e personale propri, gli autisti devono limitarsi a controllare la corretta sistemazione del carico sugli automezzi, da posizioni di sicurezza, astenendosi dal partecipare alle manovre.

2.9 Condizioni igienico-ambientali

Qualora in dipendenza dell'attività svolta dall'assuntore si possano determinare alterazioni delle normali condizioni igienico-ambientali (gas, vapori, fumi, polveri, radiazioni, rumore, vibrazioni, ecc...), prima di iniziare l'attività, questi dovrà predisporre ed assicurare l'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione tecnica ed individuale, al fine di prevenire rischi a tutto il personale esposto sia direttamente che indirettamente.

2.10 Norme per l'esecuzione dei lavori

Si riportano alcune norme che rivestono particolare importanza ai fini della sicurezza.

a) Opere provvisionali

Le opere provvisionali devono essere allestite a regola d'arte, con materiale adeguato, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggio di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Nei lavori eseguiti, in posizione sopraelevata, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un responsabile dell'assuntore.



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

b) Parapetti

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie sopraelevate devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 m. dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm., messa di costa e aderente al tavolato.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 cm.

Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

c) Difesa delle aperture

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro, devono essere protette mediante parapetto normale con tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di parapetto normale con tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta delle persone.

Le aperture praticate nel suolo e nei pavimenti, devono essere provviste di solide coperture o protezioni perimetrali, atte ad impedire la caduta di persone, macchine operatrici o veicoli in transito.

d) Deposito materiale

Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato od accatastato in modo stabile e sicuro, nelle zone all'uopo assegnate od in modo da non costituire intralci o pericoli.

e) Interessamento delle zone di transito

Se per l'esecuzione dei lavori vengano ingombrate, seppur parzialmente, con mezzi o materiali le vie di transito interne od esterne ai fabbricati, è necessario prevedere opportune delimitazioni delle zone interessate evidenziandole mediante apposite segnalazioni sia per il giorno che per la notte.

f) Lavori in posizione sopraelevata

- Accesso: l'accesso ai posti sopraelevati deve risultare agevole e sicuro predisponendo andatoie, passerelle, scale ed altre idonee attrezzature.
- Delimitazioni della zona sottostante i lavori: è necessario disporre affinché la zona sottostante interessata dai lavori venga idoneamente protetta contro la caduta dei materiali di qualsiasi genere, ed evidenziata mediante apposite segnalazioni.
- Cinture di sicurezza: nei lavori che espongono a rischi di caduta dall'alto (presso gronde, cornicioni, tetti, ecc...) o entro cavità (canali, scavi, recipienti, ecc...), su muri di demolizione e nei lavori analoghi quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

- La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.
- La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1,50 m.
- Lavori su coperture: è vietato transitare o lavorare su coperture in lastre di fibrocemento, su lucernari o su altre strutture non sufficientemente resistenti, senza aver preventivamente adottato le appropriate misure atte ad evitare la rottura.

g) Saldatura, taglio e riscaldamento dei metalli

Gli apparecchi per saldatura e per operazioni simili devono rispondere alle norme di buona tecnica.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello di saldatura deve essere inserita una valvola antiritorno di fiamma.

Sui carrelli porta bombola deve essere sistemato anche un estintore in CO₂ di almeno 3 kg.

Le bombole, sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità di caduta, provviste di cappellotto di protezione della valvola, e tenute lontano o protette dalle sorgenti di calore.

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente nelle seguenti condizioni:

- su recipienti o tubi chiusi;
- su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali, sotto l'azione del calore, possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
- su recipienti o tubi anche aperti, che abbiano contenuto materie, che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità, possano formare miscele esplosive.

E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente aerati.

Quando le suddette condizioni di pericolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati nei punti a), b) e c) purchè le misure di sicurezza siano disposte da un esperto designato dall'assuntore ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sopra indicate, devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.

Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto designato dall'assuntore che assista il lavoratore dall'esterno dei recipienti.

Prima di iniziare qualsiasi operazione di saldatura, taglio o simili, l'assuntore deve segnalarlo al committente per iscritto affinché questi, ove lo ritenga necessario, possa far assistere alle operazioni un proprio vigile del fuoco aziendale. In ogni caso per un raggio di almeno 10 m.:

- i pavimenti siano ripuliti da residui di materiale combustibile (segatura, stracci, olio, ecc...);
- i liquidi infiammabili siano stati rimossi ed altri materiali combustibili protetti con teloni antincendio e/o ripari metallici;



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

- ove necessario i teloni antincendio collocati immediatamente al di sotto della zona operativa;
- i mezzi di lavoro siano debitamente ripuliti da qualsiasi combustibile;
- sia stato rimosso il materiale combustibile collocato dall'altra parte delle pareti e/o tamponamento aperture;
- sia stato rimosso il materiale combustibile situato al di sotto del pavimento/soffitto e/o tamponamento fessure.

h) Lavori entro pozzi, cunicoli, serbatoi e simili

Quando si eseguono lavori entro fogne, cunicoli, pozzi, serbatoi, vasche, ecc... devono essere adottate le necessarie cautele atte ad evitare lo sviluppo di gas asfissianti o tossici ed ogni eventuale pericolo di incendio e di scoppio.

Inoltre, prima di entrare nei luoghi suddetti, devono essere prese idonee misure contro i pericoli derivanti dall'eventuale presenza di gas o vapori asfissianti o tossici, quali: una efficiente aerazione ed una completa bonifica, l'uso di cinture di sicurezza con bretelle e fune di trattenuta e la sorveglianza dall'esterno dei lavoratori addetti, l'uso di appropriati mezzi personali di protezione (maschere, autorespiratori, occhiali a tenuta, ecc...).

i) Lavori di demolizione

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo ove occorra, al loro preventivo puntellamento. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dal Titolare dell'assuntore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione dei funzionari degli Enti Pubblici di controllo.

2.11 Attrezzature ed utensili di lavoro

a) Scale semplici portatili

Le scale portatili devono essere in buone condizioni e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti.

Inoltre, devono essere scelte di lunghezza idonea al lavoro da svolgere, disposte nella giusta inclinazione ed impiegate in modo corretto.

b) Ponti su ruote a torre e sviluppabili

I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni od altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate, con cunei o altri sistemi idonei, dalle due parti.

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovino lavoratori o materiali.

c) Pistole fissachiodi

L'uso di pistole fissachiodi e di chiodatrici a sparo deve essere di volta in volta autorizzato dal committente. Tale autorizzazione non solleva ovviamente l'assuntore dalle responsabilità derivanti dall'uso dell'attrezzo. Possono comunque essere impiegate soltanto pistole dotate dei necessari requisiti di sicurezza, in buono stato di conservazione ed osservando scrupolosamente le relative norme di sicurezza.

L'uso di pistole sparachiodi è sempre interdetto nelle zone in cui sia in atto un'attività di lavoro o nei locali in cui esista il pericolo di esplosione od incendio.

Il personale da adibire all'impiego di tali attrezzi dovrà essere scelto con cura ed appositamente istruito ed addestrato; lo stesso dovrà essere dotato e fare uso di idonei mezzi protettivi.

2.12 Impiego di sostanze pericolose e nocive

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

- di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
- di accessori di presa quali maniglie, anelli, impugnature atte a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
- di involucri protettivi adeguati alla natura del contenuto.

I recipienti sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi; i vuoti devono essere tenuti separati dai pieni, e non riutilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa loro efficace bonifica.

Tali recipienti devono portare indicazioni dei contrassegni previsti dalle vigenti norme, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I residui di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in posti nei quali non possano costituire pericolo.

L'assuntore dovrà limitare i quantitativi di sostanze pericolose o nocive in impiego o deposito presso la sede del committente al minimo indispensabile.

Quando si tratti di sostanze pericolose, l'assuntore dovrà richiedere l'autorizzazione ad introdurre il materiale già in sede di definizione del contratto.

L'assuntore deve operare con sostanze e preparati di sua proprietà.

E' vietato all'assuntore l'utilizzo di sostanze e preparati di proprietà del committente senza preventiva autorizzazione scritta.

2.13 Precauzioni contro i pericoli di incendio e di esplosione

E' vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone ed in prossimità di macchine, impianti ed attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio.



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi od esplosioni, devono essere impiegate attrezzature antiscintille e lampade portatili od altri apparecchi elettrici a sicurezza adatti al luogo.

2.14 Dotazione di mezzi personali di protezione

L'assuntore deve mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, deve altresì disporre ed esigere per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale. In ogni caso tutto il personale operante nei cantieri deve essere dotato e fare costante uso di elmetto protettivo.

L'assuntore dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti costituiscono pericolo per l'incolumità personale.

2.15 Osservazione della segnaletica antinfortunistica e stradale

Il personale dell'assuntore deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, ed alle norme di comportamento richiamate dall'apposita segnaletica.

2.16 Termine dei lavori

Al termine dei lavori l'assuntore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale.

Ciò in modo particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, ecc...

Inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

2.17 Denuncia di infortunio e soccorsi d'urgenza

In caso di infortuni accaduti a propri dipendenti, l'assuntore deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia.

Inoltre deve segnalare immediatamente l'evento al committente e mantenere inalterato lo stato del luogo e delle cose.

L'assuntore deve disporre del necessario materiale di pronto soccorso e delle attrezzature sanitarie; potrà essere utilizzata la Sala Medica aziendale ove esistente.

Tutto il personale dovrà essere stato preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ed ai successivi richiami, obbligatori per legge.

2.18 Ispezione dei lavori

Eventuali sopralluoghi o ispezioni del committente durante lo svolgimento dei lavori non si limitano né eliminano, la completa responsabilità dell'impresa in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti dell'Autorità competente, sia agli effetti contrattuali.

2.19 Ambiente

I reflui industriali (emissioni, scarichi idrici, rifiuti) devono essere gestiti in conformità alle vigenti norme di legge che regolano gli specifici campi di applicazione.

L'assuntore per l'eliminazione dei reflui industriali non deve utilizzare e/o collegarsi su impianti e/o strutture di proprietà dell'azienda.



Titolo della procedura:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SICUREZZA E AMBIENTE

2.20 Emissioni

L'assuntore è tenuto ad operare evitando emissioni in atmosfera.

Qualora l'attività comporti tali emissioni dovranno essere osservate le norme di legge vigenti.

2.21 Scarichi idrici

L'assuntore è tenuto ad operare evitando lo scarico di reflui in superficie e/o nel sistema fognario aziendale.

Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa venissero prodotti reflui l'assuntore dovrà adottare provvedimenti atti a prevenire inquinamenti e/o sversamenti incontrollati.

L'attività dovrà svolgersi conformemente alle norme vigenti.

2.22 Rifiuti

L'assuntore è tenuto ad operare evitando l'abbandono dei rifiuti.

Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa l'assuntore desse luogo a produzione di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, dovrà provvedere alla raccolta, stoccaggio e successivo smaltimento degli stessi in conformità alle norme vigenti, concordando preventivamente insieme alla Committente, il luogo più idoneo per il Deposito Temporaneo. In caso di rifiuti speciali pericolosi e non, la Committente potrà richiedere evidenza della corretta gestione del rifiuto (per esempio con la presa visione della quarta copia del Formulario).

2.23 Rumore esterno

L'assuntore è tenuto ad operare evitando di produrre rumori molesti verso l'ambiente esterno .

Qualora lo svolgimento della propria attività dia origine a rumore, l'assuntore dovrà conformarsi alle disposizioni di legge.

Il Fornitore

Data, timbro e firma per presa visione ed accettazione